Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 ottobre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M/C « Fulmine » . . . Pag. 6991

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » . . Pag. 6991

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 6992

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba Pag. 6992

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in variante e declassificazione del tratto dismesso in provincia di Macerata . . . . Pag. 6993

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Declassificazione a comunale di quattro strade in provincia di Ancona . . . . Pag. 6994

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », in Genova . . . . Pag. 6994

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnhospital », in Genova . . . . . Pag. 6994

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari, della casa di cura « Lecco » di Lecco . . Pag. 6995

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Aggregazione del centro operativo per il commercio con l'estero di Perugia alla cassa unica per gli assegni familiari. Pag. 6995

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Arezzo. Pag. 6995

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Treviso. Pag. 6995

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cosenza. Pag. 6996

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Modifica al decreto ministeriale 25 maggio 1970 relativo alla valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Varese. Pag. 6996

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Revoca del decreto ministeriale 25 maggio 1970 concernente la determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova . . . . Pag. 6996

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pesaro-Urbino. Pag. 6997

DECRETO PREFETTIZIO 6 ottobre 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Isernia. Pag. 6997

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova Pag. 6998

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano di zona del comune di Firenze . . . Pag. 6998

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di quarantadue società cooperative . Pag. 6998

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6998

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di S. Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di S. Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6999

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 7000

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 7000

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 7000

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 7000

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . Pag. 7000

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 7001

Ministero delle finanze:

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° maggio 1970 al 18 maggio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 752/70 e 808/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 7002

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 19 maggio 1970 al 31 maggio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 808/70 e 890/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 7008

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° giugno 1970 al 12 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 890/70 e 1006/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 7014

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia . . . . Pag. 7020

Concorso a duecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia . . . . Pag. 7024

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani: Concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto - ruolo servizio sociale. Pag. 7029

Ministero della difesa:

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della difesa . . . . . . Pag. 7032

Graduatoria del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione . . . . Pag. 7032

Graduatoria del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici . . . . . Pag. 7032

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza . . . . Pag. 7033

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento . . . . Pag. 7033

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo . . . . Pag. 7034

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale Pag. 7034

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma Pag. 7034

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara . . Pag. 7035

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Cassa per la formazione della proprietà contadina: Diario delle prove scritte d'esame del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo Pag. 7035

Ufficio medico provinciale di Milano: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano . . Pag. 7035

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1970, n. **21.**

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15 recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna . . Pag. 7036

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. **22.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1958 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio Pag. 7036

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. **23.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1959 Pag. 7036

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. **24.**

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1959 Pag. 7036

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. **25.**

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1960 Pag. 7036

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M/C « Fulmine ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto che la corvetta « Sentinella », costruita a Monfalcone, è stata consegnata alla Marina militare il 29 settembre 1956: decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1956 (atto n. 93 Giornale ufficiale della Marina militare del 27 dicembre 1956, dispensa n. 17) *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1956, registro n. 32 Marina, foglio n. 171; e che dal 1° settembre 1965, alla corvetta « Sentinella » viene assegnato il nome di motocannoniera « MC. Fulmine »: decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1965, atto n. 94 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1965, registro n. 51 Difesa Marina, foglio n. 261, pubblicato nel Giornale ufficiale anno 1965, dispensa n. 16;

Considerato lo stato attuale dell'unità, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4493 del 9 giugno 1970 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M/C « Fulmine », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1970

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1970
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 378

(9715)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1968, con il quale è stato nominato l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 17757 del 15 luglio 1970, con la quale l'istituto ha comunicato l'avvenuto decesso del giornalista Angelo Ponti, nominato consigliere di amministrazione per la seconda circoscrizione col decreto ministeriale sopra citato;

Visti i processi verbali delle operazioni relative alla elezione suppletiva svoltasi — a norma del ripetuto art. 11 dello statuto — nei giorni 21 e 22 giugno 1970, processi verbali rimessi dall'istituto con la nota predetta, dai quali risulta che per il posto resosi vacante in seno al consiglio di amministrazione è stato designato, per la seconda circoscrizione, il giornalista Marcello Morabito in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto;

Ritenuto di procedere alla integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto con la nomina del giornalista Marcello Morabito, in conformità della designazione anzidetta;

Decreta:

Il giornalista Marcello Morabito è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », per la seconda circoscrizione, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto medesimo ed in sostituzione del giornalista Angelo Ponti.

Roma, addì 14 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(9758)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 375 in data 3 giugno 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 2266 in data 27 agosto 1970 con la quale il presidente della locale corte di appello ha designato quale membro della citata commissione regionale il dott. Gaetano Urso, magistrato di appello con funzioni di consigliere presso la corte stessa, in sostituzione del dott. Rodolfo Posata, destinato ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Gaetano Urso, magistrato d'appello con funzioni di consigliere in servizio presso la corte d'appello di Trieste, designato dal presidente della corte stessa, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Rodolfo Posata, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695850 del 14 ottobre 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba (Udine), frazione Plasencis;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1968 e 1969, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Udine e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1968 e 1969 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba (Udine), frazione Plasencis, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dalla impresa « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba (Udine), frazione Plasencis.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Udine con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della ditta che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Udine o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della ditta non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della ditta debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La ditta è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

ELENCO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa « Ditta eredi Lupieri fu Eligio », con sede in Mereto di Tomba (Udine), frazione Plasencis.

I. — *Impianti di produzione*:

Centrale idroelettrica della potenza di 65 kW installata in Savalons, frazione Mereto di Tomba.

II. — *Cabine elettriche*:

1) Cabina di trasformazione di 10.000 Volts per 75 kW.

III. — *Impianti di trasporto e distribuzione*:

1) Impianti a b.t. dalla centrale a Plasencis;
2) Linee di diramazione.

(9666)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in variante e declassificazione del tratto dismesso in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 18 del 26 febbraio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha deliberato di declassificare a strada comunale il tratto terminale della strada provinciale « Morrovalle-Morrovalle scalo » compreso tra il passaggio a livello sulla linea Civitanova-Albacina e la frazione Trodica, della lunghezza di chilometri 0 + 887 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il parere favorevole, espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 610 del 16 giugno 1970, che nell'occasione ha provincializzato anche la strada comunale di Beltrovato costituente una variante della strada provinciale « Morrovalle-Morrovalle scalo » nel tratto terminale compreso fra il passaggio a livello della ferrovia e l'innesto alla strada statale n. 485;

Ritenuto che il tratto di strada provinciale suindicato può, pertanto, essere declassificato a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126 e parimenti è classificato provinciale il tratto di strada in variante ai sensi dell'art. 5 della legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 il tratto di strada in variante, di cui alle premesse è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tratto di strada provinciale della strada provinciale « Morrovalle-Morrovalle scalo » di cui alle premesse cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade comunali del comune di Morrovalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9812)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.
Declassificazione a comunale di quattro strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 169 del 24 gennaio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Ancona ha deliberato di chiedere la declassificazione dalle provinciali alle comunali dei seguenti tratti di strade provinciali:

1) « strada del Vallone » dal km. 0 + 000 (strada statale n. 16) al km. 0 + 410 comprendente il tratto interno della frazione Torretta, per un'estesa di chilometri 0 + 410;

2) « strada Ancona-Montesicuro-Offagna » dal chilometro 0 + 000 (strada statale n. 16) al km. 0 + 270 comprendente il tratto interno della frazione Casetta del Pinocchio, per un'estesa di km. 0 + 270;

3) « strada Cameranense » dal km. 1 + 569 al chilometro 1 + 889 comprendente il tratto che attraversa la frazione di Passo Verano, per un'estesa di chilometri 0 + 320;

4) « strada del Conero » dal km. 1 + 086 al chilometro 1 + 726 comprendente il tratto interno della frazione Pietralacroce, per un'estesa di km. 0 + 640,

per un'estesa complessiva di km. 1 + 640 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 394 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i tratti di strade provinciali in parola possono essere declassificati a strade comunali;

Ritenuto che i tratti di strade provinciali suindicati possono, pertanto, essere declassificati comunali, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strade di cui alle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9811)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella VII Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel, che avrà luogo a Genova dal 14 al 24 novembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9813)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnhospital », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnhospital, che avrà luogo a Genova dal 20 al 24 novembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bolletino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9814)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari, della casa di cura « Lecco » di Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Congregazione suore misericordine di Monza, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei confronti del personale laico occupato presso la « Casa di cura Lecco », gestita, con autorizzazione della prefettura di Milano, dal 26 febbraio 1969, dalla congregazione anzidetta, di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività della casa di cura in questione presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale sopracitato la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dalla data 26 febbraio 1969 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale laico occupato presso la « Casa di cura Lecco » la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9853)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Aggregazione del centro operativo per il commercio con l'estero di Perugia alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal centro operativo per il commercio con l'estero di Perugia, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'articolo 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del suddetto ente presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio in quanto diretta a promuovere i traffici all'esportazione;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dell'ente in questione la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Con decorrenza dalla data 24 giugno 1969 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del centro operativo per il commercio con l'estero di Perugia la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9851)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da tutte le aziende operanti nella provincia di Arezzo, è determinato come segue:

Vitto: L. 7.800 mensili;
Alloggio: L. 1.950 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9844)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da pubblici esercizi, aziende commerciali, industriali, artigiane e proprietari di fabbricati della provincia di Treviso, è determinato come segue:

Vitto: L. 10.400 mensili per due pasti;
Alloggio: L. 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti nella provincia di Cosenza, è determinato come segue:

Vitto: 2 pasti L. 7.500 mensili;
1 pasto L. 4.000 mensili;
Alloggio: L. 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9847)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Modifica al decreto ministeriale 25 maggio 1970 relativo alla valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970 che determina, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Varese;

Ritenuta l'opportunità di apportare una variazione nel decreto ministeriale citato;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1970, è così modificato:

I predetti valori sono applicabili anche ai dipendenti da alberghi, ristoranti, pensioni, locande, trattorie e mense retribuiti in misura fissa, fatta eccezione per quelli retribuiti in tutto o in parte a percentuale, per i quali sono in vigore tabelle di retribuzione medie.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9848)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Revoca del decreto ministeriale 25 maggio 1970 concernente la determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 25 giugno 1970, concernente la determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova;

Visto il successivo decreto ministeriale 24 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186, del 24 luglio 1970, che, in sostituzione del menzionato decreto 25 maggio 1970, non prevede una particolare decorrenza;

Ritenuta l'opportunità di revocare il decreto ministeriale 25 maggio 1970;

Decreta:

Con effetto dal 19 luglio 1966, il decreto ministeriale 25 maggio 1970, concernente la determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova, è revocato.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9849)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 520 del 14 settembre 1970 con la quale il veterinario provinciale di Pesaro-Urbino chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pesaro-Urbino è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10218)

DECRETO PREFETTIZIO 6 ottobre 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente la istituzione della provincia di Isernia;

Ritenuta la necessità di costituire il consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli enti, uffici ed organizzazioni interessate, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Sentito il medico provinciale, per quanto riguarda la nomina dei componenti di diritto;

Vista la lettera n. 935 senza data con la quale il medico provinciale di Isernia designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del consiglio di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Isernia, per il triennio 1970-1973 decorrente dalla data odierna, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto o chi ne fa le veci.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Isernia;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Isernia;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

Reale ten. med. cpl. rich. dott. Florio, ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente in Campobasso presso il 48° Reggimento fanteria « Ferrara » CAR;

l'ufficiale sanitario del comune di Isernia;

Di Nardo dott. Antonio, medico condotto;

Foschini dott.ssa Venusta, direttrice della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso;

Continelli dott. Alfonso, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso;

Petrecca avv. Pietro, presidente dell'ospedale civile di Venafro;

Di Pietro dott. Giuseppe, direttore sanitario dell'ospedale civile di Isernia;

Melaragno prof. Erberto, primario medico dell'ospedale civile di Isernia;

Biondi dott. Pietro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Venafro;

Trivellini dott. Orazio, medico chirurgo;

Giordano dott.ssa Maria F., medico chirurgo;

Cialella dott. Giuseppe, medico chirurgo, specialista in pediatria;

Notardonato avv. Adolfo, esperto in materie amministrative;

Aurigemma arch. ing. Gian Michele, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Carlomagno ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Petescia dott. Franco, rappresentante dell'ordine dei medici;

Bontempo dott. Ovidio, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Silvestri dott. Vincenzo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Di Lonardo Carmela, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Petulli Michelina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici di infanzia;

Colucci dott. Lucio Francesco, rappresentante dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Cannavina dott. Ferdinando, dirigente medico principale, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Perrotta dott. Romeo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe dello ufficio del medico provinciale di Isernia.

Isernia, addì 6 ottobre 1970

Il v. prefetto reggente: BEVILACQUA

(9759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante, la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10040)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Firenze

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, n. 522 è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Firenze per il comprensorio Legnaia 2ª.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9869)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Versilia Azzurra 62 », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 dicembre 1961, rep. 24945;

2) edilizia « Cimalte », con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 11 gennaio 1964, rep. 124;

3) edilizia « Della Tecnica 16 », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 16 dicembre 1963, rep. 96207;

4) edilizia « Flaminia », con sede in Roma, costituita per rogito Giambattista Ghi in data 4 giugno 1963, rep. 5402;

5) edilizia « Idelmina », con sede in Roma, costituita per rogito Giambattista Ghi in data 26 aprile 1963, rep. 5192;

6) edilizia « La Sipontina », con sede in Roma, costituita per rogito Giambattista Ghi in data 21 ottobre 1963, rep. 6065;

7) edilizia « Belsoggiorno '64 », con sede in Roma, costituita per rogito Giambattista Ghi in data 17 marzo 1964, repertorio 6887;

8) edilizia « Soverato », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 26 novembre 1963, rep. 411008;

9) edilizia « Ambretta », con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 6 giugno 1955, rep. 23495;

10) edilizia « La Fenice 22 novembre 1963 », con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 22 novembre 1963, rep. 50940;

11) edilizia « La Nuova Ardesia », con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 16 novembre 1963, rep. 60786;

12) edilizia « Valchiria XI », con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 27 settembre 1963, rep. 486790;

13) edilizia « A.C.L.I. Don Bosco 11 », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 4 giugno 1964, rep. 116018;

14) edilizia « Selva Reale », con sede in Roma, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 2 agosto 1963, rep. 22636;

15) edilizia « Amor ti chiedo », con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 11 ottobre 1954, rep. 19221;

16) edilizia « FA.PE.DO. (Fantozzi - Petronio - Donato) », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 22 novembre 1963, rep. 112.994;

17) edilizia « Fedesmeri », con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 6 ottobre 1964, rep. 21551;

18) edilizia « Edilcasa », con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 1° aprile 1952, rep. 44333;

19) edilizia « Ottaviano », con sede in Roma costituita per rogito Fallace in data 14 ottobre 1963, rep. 112407;

20) edilizia « Marcella », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 gennaio 1959, rep. 34360;

21) « Orsa Minore », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 2 maggio 1955, rep. 5800;

22) edilizia « Castelverdelli », con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 16 gennaio 1964, rep. 26034;

23) edilizia « La Villetta 64 », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 3 dicembre 1963, rep. 95924;

24) edilizia « Rama », con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 24 febbraio 1964, rep. 238;

25) edilizia « Imerio », con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 31 ottobre 1963, rep. 8405;

26) edilizia « Laetitia, Pax et Bonum », già Pax et Bonum, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 14 luglio 1950, rep. 16927;

27) edilizia « Villa Verde 1964 », con sede in Roma, costituita per rogito Di Bernardino in data 26 novembre 1963, rep. 153452;

28) edilizia « Decima Forestella », con sede in Roma, costituita per rogito Panichi in data 8 febbraio 1964, rep. 9806;

29) edilizia « Girotondo », con sede in Roma, costituita per rogito Fedele in data 29 gennaio 1964, rep. 5038;

30) edilizia « Crisape », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 4 febbraio 1964, rep. 23669;

31) edilizia « CO.ED.LA. - Cooperativa edilizia latte », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 23 gennaio 1964, rep. 113912;

32) edilizia « Lucera », con sede in Roma, costituita per rogito Gaetani in data 17 settembre 1964, rep. 10035;

33) edilizia « Capricorno », con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 12 novembre 1957 rep. 2663;

34) edilizia « Zodiaco 1958 », con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 7 febbraio 1958, rep. 26825;

35) edilizia « La Giovane », con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 27 gennaio 1964, rep. 9216;

36) edilizia « Casa Nostra », con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 30 dicembre 1955 rep. 3312;

37) edilizia « La Casa Fiorita », con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 26 aprile 1948 rep. 32777;

38) edilizia « Sant'Eufemia », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 23 ottobre 1953, rep. 109594;

39) edilizia « Pauci sed Electi », con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 20 maggio 1957, rep. 21143;

40) edilizia « Dolce Ostello », con sede in Roma, costituita per rogito d'Angelo in data 15 marzo 1952 rep. 7478;

41) edilizia « Amicizia 9 », con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 7 agosto 1962, rep. 42600;

42) edilizia « Progresso », con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Galiani in data 1° aprile 1964, rep. 572;

(9426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970 il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.980.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9976)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970 il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.699.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9977)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.713.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9978)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.620.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9980)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.054.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9981)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.887.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9982)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.040.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9983)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9984)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.286.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9985)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.427.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9986)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.905.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9987)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Santa Giustina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.243.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9988)

Autorizzazione al comune di S. Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di S. Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9989)

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.037.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9990)

Autorizzazione al comune di S. Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.205.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9991)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.170.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9992)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.121.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9993)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Villaricca (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.997.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9994)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.990.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6331 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1970.

(9979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 16 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,78	622,75	622,85	622,78	622,70	622,75	622,75	622,78	622,78	622,75
Dollaro canadese	608,50	608,50	608,75	609 —	608,10	608,50	608,90	609 —	608,50	608,75
Franco svizzero	143,91	143,91	143,93	143,880	143,85	143,90	143,89	143,880	143,91	143,91
Corona danese	83,02	83 —	83,07	83,02	83 —	83,03	83 —	83,02	83,02	83,02
Corona norvegese	87,15	87,17	87,18	87,18	87,10	87,18	87,18	87,18	87,15	87,15
Corona svedese	120,16	119,88	119,9150	120 —	119,90	120,10	119,96	120 —	120,16	120,15
Fiorino olandese	173,01	173,02	173,10	173,06	173 —	173,04	173,04	173,06	173,01	173 —
Franco belga	12,54	12,546	12,5575	12,5495	12,55	12,54	12,548	12,5495	12,54	12,57
Franco francese	112,75	112,73	112,78	112,745	112,70	112,78	112,745	112,745	112,75	112,73
Lira sterlina	1487,45	1486,19	1486,30	1486,10	1486,25	1487,40	1485,90	1486,10	1487,45	1486,15
Marco germanico	171,49	171,48	171,51	171,495	171,45	171,50	171,47	171,495	171,49	171,47
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,1250	24,128	24,10	24,12	24,1275	24,128	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,74	21,74	21,75	21,75	21,70	21,75	21,74	21,75	21,74	21,73
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,96	8,951	8,90	8,94	8,95	8,951	8,94	8,95

Media dei titoli del 16 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,85
» 5 % (Ricostruzione)	83,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,25
» 5 % (Città di Trieste)	83,50
» 5 % (Beni esteri)	81,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,10
» 5,50 % » » 1968-83	81,775
» 5,50 % » » 1969-84	88,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,765
Dollaro canadese	608,95
Franco svizzero	143,885
Corona danese	83,01
Corona norvegese	87,18
Corona svedese	119,98
Fiorino olandese	173,05
Franco belga	12,549
Franco francese	112,745
Lira sterlina	1486 —
Marco germanico	171,482
Scellino austriaco	24,128
Escudo portoghese	21,745
Peseta spagnola	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 19 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,78	—	622,82	622,80	—	—	622,80	—	622,78	622,80
Dollaro canadese	609 —	—	606,75	607,60	—	—	607,90	—	609 —	609 —
Franco svizzero	143,88	—	143,74	143,805	—	—	143,79	—	143,88	143,80
Corona danese	83,02	—	83,05	83,045	—	—	83,02	—	83,02	83 —
Corona norvegese	87,19	—	87,18	87,195	—	—	87,20	—	87,18	87,05
Corona svedese	120 —	—	120,15	120,155	—	—	120,15	—	120 —	120 —
Fiorino olandese	173,06	—	173,04	173,08	—	—	173,08	—	173,06	173,05
Franco belga	12,54	—	12,5525	12,5495	—	—	12,549	—	12,54	12,54
Franco francese	112,74	—	112,71	112,695	—	—	112,70	—	112,74	112,70
Lira sterlina	1486,10	—	1487 —	1486,90	—	—	1487,10	—	1486,10	1486,50
Marco germanico	171,49	—	171,42	171,38	—	—	171,38	—	171,49	171,38
Scellino austriaco	24,12	—	24,1250	24,1290	—	—	24,129	—	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,75	—	21,75	21,76	—	—	21,76	—	21,75	21,70
Peseta spagnola	8,95	—	8,96	8,9505	—	—	8,9515	—	8,95	8,95

Media dei titoli del 19 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1970

Dollaro USA	622,80
Dollaro canadese	607,75
Franco svizzero	143,797
Corona danese	83,032
Corona norvegese	87,197
Corona svedese	120,152
Fiorino olandese	173,08
Franco belga	12,549
Franco francese	112,697
Lira sterlina	1487 —
Marco germanico	171,38
Scellino austriaco	24,129
Escudo portoghese	21,76
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	288126 (nuda proprietà)	Audino Luigi, nato in Torino il 7 aprile 1933, domiciliato in Torino. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Di Manso Drusiana, nata in La Spezia il 9 maggio 1879, vedova di Audino Giuseppe, domiciliato in Torino	115.000

(9671) Roma, addì 29 settembre 1970

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° maggio 1970 al 18 maggio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 752/70 e 808/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6) . . .	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni . .	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	64,53
	III. superiore a 45 % . . .	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 % . .	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri . . .	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6) . . .	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint- Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 77,00.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 77,00.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8204)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 19 maggio 1970 al 31 maggio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 808/70 e 890/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 % per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04,04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale e superiore a 20 % ed inferiore a 40 % .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % .	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 % . .	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 % .	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . .	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni . . .	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni . .	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . .	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni:	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04,04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni:	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni:	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 77,00.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 77,00.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° giugno 1970 al 12 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 890/70 e 1006/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1) .	13,75
	(bb) altri . . .	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % . .	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % .	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % . . .	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 % . .	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % . . .	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % . . .	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % . . .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % .	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % .	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % .	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . .	7,50
	- le altre destinazioni .	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso .	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda: per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 79,10.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha, (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8495)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è bandito un concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S* dell'allegato *I* alla legge 11 febbraio 1970, n. 27), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego. (L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 55.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 40° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di quaranta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe ed a segretario.

Art. 9.

Prova d'esame

Gli esami consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato di un brano di prosa.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio della prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità;

a) carta di identità;

b tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) fotografia di data recente (applicata su foglio di carta da bollo da L. 600) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divizione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio;

t) concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) gli ex dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, e gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *f*) e *g*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale, Divizione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato

deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'articolo 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti autorità consolari, dal quale risulti che il candidato è rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969, per la situazione determinatasi nei suoi confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltato i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestato delle competenti autorità consolari comprovante la qualifica di profugo dalla Libia [vedasi n. 8) del precedente art. 12].

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente articolo 12 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 12 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

Il periodo di prova è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di «agenti straordinari» ai sensi dello articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di «agenti straordinari».

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 44, *foglio n.* 292

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª Via del Seminario 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il domiciliato in (provincia di .) via n. (numero di codice di avviamento postale .) chiede di essere ammesso al concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S* dell'allegato *I* alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei propri confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente conseguito presso in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (3);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (4) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; *di essere attualmente in servizio militare presso il* di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9628)

Concorso a duecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406 contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è bandito un concorso a duecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 55.

Art 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 40° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno essere anche presentate, entro il suddetto termine di quaranta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovrano essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

L'avviso per la presentazione alla prova d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio della prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) fotografia di data recente (applicata su foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consisterà in un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'esame, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato

di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'*attestazione*, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la *categoria di pensione;*

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione *nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;*

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l)*, *m)* ed *n)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*t) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente ser*vizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) gli ex dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle *precedenti lettere f), g), h), i), l), m) ed n), un certificato*, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l)*, *m)* ed *n)* ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *i)* dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *f)* e *g)*.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad *altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente pro*dotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verra formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti autorità consolari, dal quale risulti che il candidato è rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per

la situazione determinatasi nei suoi confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
6) attestato delle competenti autorità consolari comprovante la qualifica di profugo dalla Libia [vedasi n. 8) del precedente art. 13].

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale di 3ª classe.

Il periodo di prova è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di «impiegati straordinari» ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di «impiegati straordinari».

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo il giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 44, *foglio n.* 291

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Colloquio

1) *Aritmetica*:

Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

2) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

3) Elementi di storia dall'unificazione dell'Italia ai giorni nostri.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, *sezione* 1ª Via del Seminario 00100 Roma

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il domiciliato in (provincia di .) via n. (numero di codice di avviamento postale .) chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi nei propri confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente conseguito presso in data ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (3);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (4) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'arti-

colo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma . (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto - ruolo servizio sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto - ruolo servizio sociale, presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione a sedi provinciali (esclusa Roma).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto;

G) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda;)

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato C) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza; o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, o invalidi del lavoro o invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), e 7) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei mesi con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verrano dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 26 settembre 1970

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO *A*

Raccomandata

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani Ufficio del personale Via Giulio Romano n. 46 00196 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. posti di categoria ruolo

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . presso la scuola di servizio sociale . . . . . attualmente con corso triennale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'articolo 3 del bando)

Luogo e data .

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Servizio sociale:

Origini, finalità, campo di azione, principi, metodi e tecniche del servizio sociale; suoi caratteri distintivi rispetto alla assistenza « tradizionale ».

I bisogni delle persone e il loro modo di manifestarsi al livello individuale, di gruppo, di comunità; il loro soddisfacimento nel quadro dell'attuale ordinamento assistenziale e sociale del Paese.

Influenza dell'attuale sviluppo economico-sociale del Paese sull'atteggiamento e comportamento sociale e, quindi, sui bisogni delle persone.

Psico-pedagogia:

Il comportamento umano; concetti di personalità, sviluppo, adattamento, ecc.

Elementi essenziali di psicologia dell'età evolutiva.

Problematica pedagogica del nucleo familiare, con particolare riferimento ai nuclei orfanili.

PROVA ORALE

Servizio sociale:

Argomenti oggetto della prova scritta.

Problemi assistenziali inerenti il processo di adattamento e disadattamento familiare e minorile, con particolare riferimento allo stato di orfanilità.

Il ruolo del servizio sociale nell'attuazione dei programmi di igiene mentale infantile.

Il servizio sociale applicato a situazioni e settori differenziati: famiglia, minori, immigrati.

Il servizio sociale e l'attività interprofessionale nelle comunità educativo-assistenziali, nei centri medici psico-pedagogici, nei centri di orientamento scolastico professionale, nei consultori familiari, nei servizi adozionali.

Psico-pedagogia:

Argomenti oggetto della prova scritta.

Concetti fondamentali di psico-pedagogia dell'età evolutiva.

Problemi psico-pedagogici dei minori normali, anormali fisici e psichici, caratteriali, irregolari del comportamento.

Pedagogia e famiglia, pedagogia e scuola, pedagogia e comunità educativo-assistenziale.

Le istituzioni preposte alla diagnosi e al trattamento dei minori disadattati e sub-normali.

Influenza dell'ambiente familiare e sociale sullo sviluppo dell'intelligenza e sul profitto scolastico e lavorativo.

Problemi pedagogici tipici di una famiglia mancante di uno o ambedue i genitori.

Elementi di sociologia, antropologia culturale, psicologia sociale:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia.

Persona, gruppi e aggregati sociali, società.

Modelli di comportamento, ruoli sociali, istituzioni sociali.

Concetti di cultura e di valore.

La mobilità sociale e il cambiamento sociale - Il controllo sociale - La deviazione e la integrazione sociale.

Il rapporto tra la persona e l'ambiente - I bisogni sociali.

Legislazione sociale:

Ordinamento e prestazioni dell'ENAOLI.

Le assicurazioni sociali: soggetti, oggetto, contenuto del rapporto di assicurazione sociale; eventi coperti dalle assicurazioni sociali: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione, carichi di famiglia.

L'evoluzione del sistema previdenziale-assistenziale: la sicurezza sociale.

Elementi di diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione.

Organi costituzionali dello Stato.

Funzione legislativa, esecutiva, giurisdizionale.

Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico.

Gli enti pubblici territoriali (comuni, provincie, regioni): funzioni e compiti.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni sul diritto di famiglia:

Filiazione legittima, filiazione naturale e illegittima, riconoscimento, dichiarazione di maternità e paternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione, affidamento.

Reati contro la famiglia.

ALLEGATO *C*

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(9631)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 48 Difesa, personale civile, foglio n. 86, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della difesa, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1969, di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Guarini Antonio, generale di corpo d'armata in servizio permanente « a disposizione ».

Membri:

Simeone Adolfo, generale di brigata in servizio permanente « a disposizione »;
Musto dott. Michele, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito Gatti dott. Arnaldo.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1970
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 351

(9657)

Graduatoria del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 177;
Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 33 Difesa, foglio n. 215;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Galifi Antonino punti 443,00
2. Barresi Vincenzo » 437,00
3. Pozzi Fernando » 424,00
4. Bado Enrico » 422,50
5. Filetto Antonio » 421,00
6. Natalini Giovanni Battista » 415,50
7. Colabello Luigi » 411,00
8. Angelini Alessandro » 410,00
9. Di Francesco Giocondo » 406,50
10. Sommese Giacomo » 406,00
11. Giglio Francesco » 403,00
12. Bux Roberto » 402,00
13. Copello Angelo » 392,00
14. Di Piazza Giuseppe, nato il 12 febbraio 1941 » 390,00
15. Galmazzi Gian Filippo, nato il 23 aprile 1948 » 390,00
16. Balzani Guido » 388,00
17. Pietraforte Emiddio » 386,00
18. Di Lorenzo Ermanno » 379,00
19. Cesarini Secondo » 378,00
20. Leandro Rocco, nato il 30 gennaio 1938 » 377,00
21. Serpi Ignazio Giovanni, nato il 30 dicembre 1950 » 377,00
22. Priulla Giuseppe » 376,00
23. Canozzi Paolo » 373,00
24. Perelli Luigi, nato il 7 febbraio 1940 » 364,00
25. Modesto Michele, nato il 28 agosto 1943 » 364,00
26. Martucci Tommaso » 363,50
27. Picchi Guerino » 360,00
28. Pedicone Giovanni » 358,00
29. Russo Andrea » 351,00
30. Papa Raffaele » 344,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 74

(9730)

Graduatoria del concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di sette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1969, registro n. 17 Difesa, foglio n. 73;
Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 33 Difesa, foglio n. 216;
Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1970, con il quale il colonnello G.A.r.f. in servizio permanente effettivo Rosini Ezio, membro della commissione suddetta, viene sostituito dal tenente colonnello G.A.r.f. in servizio permanente effettivo Pellegrini Francesco, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1970, registro n. 14 Difesa, foglio n. 322;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1. Vinciguerra Nicolò punti 731,00
2. Rastrelli Alessandro » 572,72
3. Falsacappa Luciano » 513,67

Ruolo fisici:

1. Acquaro Alberto punti 706,20
2. Tomassini Claudio » 663,20
3. Bassani Maurizio » 640,49
4. Benedicti Giorgio » 583,30
5. Beati Andrea » 506,18

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 83

(9729)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1969, registro n. 13, foglio n. 49, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 6 del 21 gennaio 1970 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 322 del 25 marzo 1970 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini della composizione della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, è così costituita:

Membri effettivi:

Iacoboni prof. Nestore, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Perugia;

Scaramuzzi prof. Franco, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Firenze;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento;

Haussmann prof. Giovanni, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Savastano prof. Giulio, direttore ordinario alla 4ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Membri supplenti:

Donno prof. Giacinto, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Bari;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Sezione operativa periferica dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Torino.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo complessivo di L. 500.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 300.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 21

(9713)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per la alpicoltura di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 13, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Viste le note numeri 5542, 3342 e 3396 rispettivamente del 21 gennaio 1970, del 24 febbraio 1970 e del 6 marzo 1970 del Ministero della pubblica istruzione relative alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 325 del 25 marzo 1970 della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento, è così composta:

Membri effettivi:

Orsi prof. Sergio, professore ordinario di alpicoltura I nel l'Università di Firenze;

Patrone prof. Generoso, professore ordinario di assestamento forestale nell'Università di Firenze;

Carrante prof. Vincenzo, direttore ordinario alla 1ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento;

Hassmann prof. Giovanni, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Membri supplenti:

Bellucci prof. Vincenzo, professore ordinario di economia ed estimo forestale nell'Università di Firenze;

Donà Dalle Rose prof. Antonio, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo di L. 500.000 a carico del capitolo 1184 e di lire 300.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* **29**

(9710)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 12, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 5543 del 21 gennaio 1970 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori universitari ordinari;

Vista la delibera n. 324 del 25 marzo 1970 della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, è così costituita:

Membri effettivi:

De Philippis prof. Alessandro, professore ordinario di selvicoltura nell'Università di Firenze;

Magini prof. Ezio, professore ordinario di selvicoltura II nell'Università di Firenze;

Carrante prof. Vincenzo, direttore alla 1ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento;

Donà Dalle Rose prof. Antonio, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Membri supplenti:

Susmel prof. Lucio, professore ordinario di selvicoltura I nell'Università di Padova;

Savastano prof. Giulio, direttore ordinario alla 4ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo complessivo di L. 500.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 300.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 30

(9709)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1969, registro n. 12, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 5541 del 16 gennaio 1970 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 323 del 25 marzo 1970 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, è così costituita:

Membri effettivi:

Zito prof. Francesco, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Napoli;

Crescimanno prof. Francesco Giulio, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Palermo;

Carrante prof. Vincenzo, direttore ordinario alla 1ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Sezione operativa periferica di Torino;

Savastano prof. Giulio, direttore ordinario alla 4ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Membri supplenti:

Milella prof. Antonio, professore ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Sassari;

Tarantola prof. Clemente, direttore ordinario alla 3ª classe di stipendio - Istituto sperimentale di enologia di Asti.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo complessivo di L. 700.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 400.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 28

(9712)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1969, registro n. 16, foglio n. 101, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dello Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 3452 del 6 marzo 1970 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 331 del 25 marzo 1970 della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, è così costituita:

Membri effettivi:

Fabris prof. Antonio, professore ordinario di industrie agrarie nell'Università di Milano;

Malquori prof. Alberto, professore ordinario di chimica forestale nell'Università di Firenze;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante Sezione operativa periferica di Torino;

Haussmann prof. Giovanni, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Carbone prof. Ettore, direttore ordinario alla 3ª classe di stipendio - Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi.

Membri supplenti:

Cecconi prof. Sergio, professore ordinario di chimica agraria nell'Università di Torino;

Fenaroli prof. Luigi, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo di L. 600.000 a carico del capitolo 1184 e di lire 350.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 32

(9711)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 16, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, con sede in Pescara;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 3453 del 6 marzo 1970 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 332 del 25 marzo 1970 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini della composizione della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, è così costituita:

Membri effettivi:

Bolcato prof. Virgilio, professore ordinario di industrie agrarie nell'Università di Padova;

Vitagliano prof. Michele, professore ordinario di chimica agraria nell'Università di Bari;

Carrante prof. Vincenzo, direttore ordinario alla 1ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Tarantola prof. Clemente, direttore ordinario alla 3ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Savastano prof. Giulio, direttore ordinario alla 4ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Membri supplenti:

Garoglio prof. Pier Giovanni, professore ordinario di industrie agrarie della facoltà di agraria nell'Università di Firenze;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario alla 2ª classe di stipendio - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Sezione operativa periferica di Torino.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 del presumibile importo complessivo di L. 650.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 350.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 31

(9714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo.

Le prove scritte di esame del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, bandito con provvedimento del 1° giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1970, avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano, in viale Manzoni n. 1, nei giorni 18 e 19 novembre 1970.

(10102)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1748 in data 11 ottobre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Codogno;

Esaminati i verbali d'esame rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2322 in data 14 marzo 1966 e riscontratane la regolarità;

Visto, l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mario Garofano, con punti 199,96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 16 settembre 1970

Il medico provinciale: SIGGIÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2322/1 in data 16 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Codogno ed Uniti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Garofano è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e nominato ufficiale sanitario in prova dell'ufficio consorziale d'igiene e profilassi di Codogno.

Il predetto assumerà servizio entro il 31 ottobre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 16 settembre 1970

Il medico provinciale: SIGGIÀ

(9734)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1970, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15 recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, già modificata con la legge regionale 29 gennaio 1969, n. 8, e ulteriormente così modificato: « Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865 milioni, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, la spesa di lire 1.000.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1965 al 1983, fatta eccezione per quelli relativi al 1968 per il quale è autorizzata una spesa di lire 1.400.000.000 e al 1970 per il quale lo stanziamento è portato a lire 2.500.000.000 ».

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 10104 . . . . + L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 27901 . . . . — L. 500.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 24512 . . . . + L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 agosto 1970

ABIS

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. 22.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1958 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. 23.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. 24.

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1970, n. 25.

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 settembre* 1970)

(9160)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.